



IN BREVE n. 049-2020  
a cura di  
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



*Coi più fervidi auguri  
di Buon Natale*

*Marco Perelli Ercolini*



## **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA** **COVID 19: LA DECISIONE CLINICA IN CONDIZIONI DI CARENZA DI** **RISORSE E IL CRITERIO DEL “TRIAGE IN EMERGENZA PANDEMICA”**

[Abstract](#)

[Testo completo](#)

---

Nell'ambito della pandemia Covid-19 il sistema sanitario è stato sottoposto ad una pressione enorme. In questo parere il Comitato prende in esame il problema dell'accesso dei pazienti alle cure in condizioni di risorse sanitarie limitate.

**Sulla base dei principi fondamentali della Costituzione (diritto alla tutela della salute, principio di uguaglianza, dovere di solidarietà) e del criterio universalistico ed egualitario su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, il Comitato ritiene che nell'allocazione delle risorse si debbano rispettare i principi di giustizia, equità e solidarietà. In questo contesto, il CNB riconosce il criterio clinico come il più adeguato punto di riferimento, ritenendo ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio l'età, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l'appartenenza etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi, eticamente inaccettabile.**

Il Comitato ritiene che il *triage in emergenza pandemica*, si debba basare su una premessa, la *preparedness* (predisposizione di strategie di azione nell'ambito della sanità pubblica, in vista di condizioni eccezionali, con una filiera trasparente nelle responsabilità), la *appropriatezza clinica* (valutazione medica dell'efficacia del trattamento rispetto al bisogno clinico di ogni singolo paziente, con riferimento alla urgenza e gravità del manifestarsi della patologia e alla possibilità prognostica di guarigione, considerando la proporzionalità del trattamento), l'*attualità* che inserisce la valutazione individuale del paziente fisicamente presente nel pronto soccorso nella prospettiva più ampia della “comunità dei pazienti”, con una revisione periodica delle liste di attesa.

Il Comitato sottolinea che inoltre la allocazione delle risorse sanitarie in condizioni di scarsità delle stesse necessitano della massima trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, perché le scelte di ciascuno siano veramente libere e informate. Il CNB segnala con preoccupazione la proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti dei professionisti della salute nel contesto

dell'attuale emergenza pandemica e ritiene che vada presa in considerazione l'idea di limitare eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in relazione alle attività svolte per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Una attenzione specifica è dedicata alle *persone più vulnerabili*, che possono sentirsi a rischio di abbandono, in particolare le persone anziane, ricoverate nelle strutture dedicate, per le quali il Comitato auspica che siano assicurate cure appropriate, protezione e attenzione al fine di evitare contagi da parte del virus Sars-CoV-2.

## **FRANCOBOLLI 2020 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo commemorativo di Carlo Azeglio Ciampi, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 9 dicembre 2020

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Tonino Guerra, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 12 dicembre 2020

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicata alla macchina per scrivere portatile Olivetti Lettera 22, nel 70° anniversario di produzione**

Data di emissione: 15 dicembre 2020

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicata ad Adriano Olivetti, nel 60° anniversario della scomparsa**

Data di emissione: 15 dicembre 2020

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: novembre 2020 - aggiornato: 15 dicembre 2020 - prossima diffusione: 18 gennaio 2021

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,0</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>- 0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>- 0,2</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2020**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,0. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2019, vanno rivalutate dello **1,375000%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022
	Giugno	102,7	0,6	0,440744	0,750	1,190744	1,0119074	4,51770089
	Luglio	102,7	0,6	0,440744	0,875	1,315744	1,0131574	4,52328157
	Agosto	103,2	1,1	0,808031	1,000	1,808031	1,0180803	4,54525992
	Settembre	102,5	0,4	0,293830	1,125	1,418830	1,0141883	4,52788385
	Ottobre	102,4	0,3	0,220372	1,250	1,470372	1,0147037	4,5301849
	Novembre	102,3	0,2	0,146915	1,375	1,521915	1,0152191	4,53248613
	Dicembre	102,5	0,4	0,293830	1,500	1,793830	1,0179383	4,54462587
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448	

## **INAIL - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI, VADEMECUM 2021**

L'Inail ha pubblicato la guida aggiornata con tutte le **informazioni utili per l'iscrizione e il rinnovo della polizza contro gli infortuni domestici**, in modalità telematica entro la scadenza del 31 gennaio 2021, e alcune misure da adottare per prevenire gli incidenti in casa.

**ALLEGATI A PARTE - VADEMECUM INFORTUNI DOMESTICI 2021 (documento 312)**

## INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese NOVEMBRE 2020

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT15 dicembre 2020 riferito al mese di novembre 2020

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	<b>102,7</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>	<b>102,5</b>	<b>102,3</b>	<b>102,4</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>	<b>101,9</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	
<b>%</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER INSTALLAZIONE

### CONDIZIONATORE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### Domanda

Ho acquistato e fatto installare un condizionatore (non avevo alcun condizionatore precedentemente). Volevo sapere se ho diritto alla detrazione del 50% in 10 anni e se devo inviare qualcosa all'Enea.

#### Risponde Paolo Calderone

L'installazione su immobili residenziali di un condizionatore, se a pompa di calore, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell'art. 16-bis del Tuir. Tale detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe) e va

ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Per usufruire della detrazione è necessario, tuttavia, aver effettuato i pagamenti con bonifico bancario o postale, anche "on line", dal quale risultino: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per quanto riguarda, infine, la documentazione da inviare all'Enea, si ricorda che dal 2018 è necessario trasmettere all'Ente i dati degli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Per la trasmissione dei dati, da effettuare entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, si consiglia di consultare la guida rapida, realizzata dall'Enea, disponibile sul sito <http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/>

## **INPS COMUNICAZIONI DI RETTIFICA DI CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 IN LINEA CON ANNI PRECEDENTI** - Comunicato stampa Inps – 11.12.2020

In merito a notizie apparse sulla stampa circa presunti accertamenti derivanti da rettifiche delle Certificazioni uniche fiscali (CU) emesse dall'Istituto, si comunica che l'INPS nel 2020 ha rilasciato nei termini previsti dalla legge 19.600.000 certificazioni ad altrettanti beneficiari di prestazioni previdenziali. Di queste, come accade normalmente ogni anno, circa il 3% (620.000) è stato corretto per effetto di cause diverse sopravvenute successivamente al rilascio della certificazione originaria. Nel corso del mese di novembre a tutti quei beneficiari che non hanno prelevato telematicamente o tramite intermediari la rettifica della CU, circa 128.000, l'Istituto ha recapitato la consueta comunicazione di variazione per consentire il corretto adempimento di eventuali ulteriori obblighi dichiarativi. Pertanto, la trasmissione delle predette rettifiche di CU/2020 non deriva da alcun errore nelle procedure informatiche dell'Istituto, ma si tratta di ordinaria attività relativa agli obblighi dell'INPS in quanto sostituto di imposta e non sussiste alcuna campagna massiva di rettifica delle certificazioni fiscali rilasciate dall'INPS.

## **AZIONE SANITARIA**



ORGANO DI INFORMAZIONE DEL SINDACATO DEI PENSIONATI SANITARI  
Feder. S.P. e V. - Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove

MEDICI - VETERINARI - FARMACISTI N° 6 - novembre-dicembre 2020 - ANNO XXXVII

**"NON SOLI, MA SOLIDALI"**

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% RO MA-C/SM/SV/30 IS



## **AZIONE SANITARIA**

E' uscito il n.6 - novembre-dicembre di Azione Sanitaria - Organo di informazione dei Pensionati Sanitari Feder.S.P.eV.

consultabile in

[https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_5fd77adfdbfb8.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_5fd77adfdbfb8.pdf)

cogli

***Auguri  
di  
Buon Natale***

## **INPS - COVID-19: LA DOMANDA PER IL BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING**

L'INPS, con il messaggio n. 4678 del 11 dicembre 2020, comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda del bonus per servizi di baby-sitting per le Regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4678 dell'11.12.2020 (documento 313)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO AGEVOLATO "PRIMA CASA"**

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Possiedo la nuda proprietà di una casa e vorrei acquistare un'altra abitazione che si trova nello stesso Comune. Ho diritto alle agevolazioni prima casa?

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è affermativa, purché la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza dei benefici "prima casa". Al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla legge, infatti, le agevolazioni fiscali (consistenti nel pagamento di imposte ridotte) spettano anche nel caso in cui l'acquirente sia titolare della sola nuda proprietà su un'abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che si intende acquistare.

Si ricorda, inoltre, che si ha sempre diritto all'agevolazione quando si procede alla ricongiunzione della proprietà, come nel caso di un titolare del diritto di usufrutto che acquista la nuda proprietà o viceversa.

## **AGENZIA ENTRATE - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE**

da DplMo - fonte: Agenzia entrate

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020](#), fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo a quanto previsto dal decreto-legge n. 31 del 5 febbraio 2020, recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

La prima misura ("**trattamento integrativo**"), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura ("**ulteriore detrazione fiscale**") riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

L'importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale mentre l'ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che entrambe le misure fiscali siano riconosciute dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

**ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Circ. n.29E del14.12.2020 (documento 314)**

### **INPS - BONUS BEBÈ: LA DSU VA RINNOVATA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4679 del 11 dicembre 2020, informa che i genitori che non hanno ancora presentato la DSU per l'anno in corso, per consentire all'INPS di riprendere il pagamento delle mensilità residue nel 2020 e per evitare la decadenza del beneficio, devono farlo entro il 31 dicembre 2020.

Il messaggio, inoltre, ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità è un requisito necessario non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno, ma anche per la prosecuzione del bonus negli anni successivi.

La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre e il mancato possesso di un ISEE in corso di validità ha come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per il 2020, ma anche la decadenza della domanda presentata negli anni precedenti e l'impossibilità di presentare una nuova domanda nel 2021.

Per ottenere il Bonus Bebè, l'assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidato preadottivo, è necessario che i genitori richiedenti rinnovino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini della verifica dell'ISEE, ogni anno.

Molti genitori che hanno fatto domanda per eventi avvenuti nel 2017 e nel 2019 (per i quali la prestazione è ancora fruibile nel 2020 per effetto, rispettivamente, della durata triennale e annuale) non hanno ancora presentato la DSU utile al rilascio dell'ISEE 2020. Per questo l'erogazione del [bonus](#) è stata sospesa.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4679 dell' 11.12.2020 (documento 315)**

### **INPS - COVID-19: I CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI** da DplMo - fonte:Inps

L'INPS, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, fornisce indicazioni di carattere generale relative alle misure contenute nell'articolo 2 del [decreto-legge n. 157/2020](#), che prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 145 del 14.12.2020 (documento 316)**

**Allegato 1 (documento 317)**

**Allegato 2 (documento 318)**

**Allegato 3 (documento 319)**

**Allegato 4 (documento 320)**

## **INPS - COVID-19: INDENNITÀ FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI** a DplMo - fonte: INPS

L'INPS, con la circolare n. 146 del 14 dicembre 2020, fornisce le istruzioni per fruire delle indennità *una tantum* e delle indennità onnicomprensive finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Parliamo delle seguenti indennità:

- Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020
- Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori autonomi occasionali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
- Indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui ai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020. Requisito dell'assenza di titolarità di rapporto di lavoro dipendente

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 146 del 14.12.2020 (documento 321)**

## **INPS - OSSERVATORIO RDC, QUOTA 100 E REM: I DATI A OTTOBRE 2020** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha pubblicato l'[Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza](https://www.inps.it/osservatoristatistici/73/o/452) (<https://www.inps.it/osservatoristatistici/73/o/452>) con i dati aggiornati al 4 dicembre 2020, relativi ai nuclei percettori di **Reddito e Pensione di Cittadinanza** nel periodo aprile 2019-novembre 2020, ai nuclei percettori di **Reddito di Emergenza** (articolo 82, decreto-legge 34/2020) per il periodo maggio 2020-agosto 2020 e ai nuclei percettori di **Reddito di Emergenza** (articolo 23, decreto-legge 104/2020) per il periodo settembre 2020-novembre 2020.

Alla data del 4 dicembre 2020, 2.419.513 di nuclei familiari hanno presentato una domanda di **Reddito/Pensione di Cittadinanza** all'INPS: 1.592.930 sono state accolte, 233.123 sono in

lavorazione e 593.460 sono state respinte o cancellate. Da aprile 2019 a oggi 193.107 nuclei sono decaduti dal diritto.

Il numero totale dei nuclei percettori di Rdc/PdC ammonta a 1.209.381. Il numero di quelli residenti nelle **regioni del Sud e delle Isole** ammonta a 745.906, seguito da quello dei nuclei residenti nelle **regioni del Nord**, pari a 278.097, e da quello dei residenti nel **Centro**, pari a 185.378.

Per quanto riguarda il **Reddito di Emergenza ai sensi dell'articolo 82, decreto-legge 34/2020**, risultano aver fatto domanda 599.964 nuclei: 291.724 domande sono state accolte, 304.783 sono state respinte, mentre 3.457 sono in attesa di definizione.

Per il **Reddito di Emergenza ai sensi dell'articolo 23, decreto-legge 104/2020**, risultano aver fatto domanda 435.518 nuclei: 253.403 domande sono state accolte, 176.776 sono state respinte, mentre 5.339 sono in attesa di definizione.

La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: **maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole**, a seguire le regioni del Nord e infine quelle del Centro.

## **CONGEDO COVID E DOMANDE PER LO STOP ALLE LEZIONI**

Col messaggio 4718/2020 (vedi anche circolare 132 documento 292 in Brevia 46/2020) l'applicativo aggiornato che consente l'inoltro delle domande da parte dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

### **ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4718 del 15.12.2020 (documento 322)**

**da Pensioni Oggi a cura di Bernardo Diaz**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/congedo-covid-via-libera-alle-domande-per-lo-stop-alle-lezioni-7567567567>

Per effetto della modifica apportata dall'articolo 22 del dl n. 137/2020 (c.d. decreto ristori), il congedo covid-19 retribuito al 50% può essere riconosciuto anche in presenza della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni per effetto di un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle strutture scolastiche. Il congedo è fruibile dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020, cioè dal 29 ottobre 2020 (se la sospensione è stata disposta prima di tale data, il congedo sarà fruibile solo a partire dal 29 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), e a condizione che i genitori richiedenti non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità cd. agile. Il congedo in parola si aggiunge al congedo per quarantena scolastica del figlio minore di 14 anni fruibile sin dal 9 settembre 2020 (Circ. Inps n. 116/2020) e dal congedo per contagio avvenuto al di fuori del plesso scolastico fruibile dal 14 ottobre 2020 (per il quale l'Inps aveva già reso disponibile la presentazione delle domande alla fine dello scorso mese, cfr Circ. Inps 132/2020). Ai predetti congedi se ne aggiungerà a breve un altro contenuto nell'articolo 13 del dl n. 149/2020 (c.d. decreto "ristori bis") che ha esteso dal 9 novembre 2020, il congedo per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado nelle cd. zone rosse (per il quale si attende la relativa Circolare Inps).

### **Incompatibilità**

Resta inteso che il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza è incompatibile con: a) il contemporaneo svolgimento - da parte dell'altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza; b) la contemporanea fruizione - da parte dell'altro genitore - del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza; c) il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore. E' fatta salva la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena

scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza da parte dell'altro genitore che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo dei predetti congedi.

### **Domande**

L'Inps spiega che la domanda può essere presentata tramite il sito web dell'Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); oppure tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, **ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.**

### **IMU - ESENZIONE PRIMA CASA**

Si ha diritto all'esenzione Imu solo nel caso in cui moglie e marito siano residenti e abitino nella stessa casa. Stop alla seconda casa. Da titolo alla esenzione non la residenza dei singoli coniugi, bensì quella della famiglia,

*Corte di Cassazione sezione VI civile - Ordinanza 28534 del 15 dicembre 2020*

...nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 cod. civ. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia. Si è inoltre precisato che, in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.

...in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla I. n. 214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.

### **VIVACI PROTESTE PER LA LETTARA INPS CON CU CORRETTO**

Vivace protesta del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti: sia la Pubblica Amministrazione a rifare la dichiarazione dei redditi per rimediare agli errori della certificazione unica fiscale emessa e poi rettificata a termini scaduti dall'Inps.

*«la Pubblica Amministrazione si incarichi di rielaborare le dichiarazioni che risultano da ripresentare per effetto degli errori Inps, come noi professionisti ci facciamo carico di riparare a nostre spese gli errori che commettiamo»*

**ANCHE LA FEDER.S.P.eV. PROTESTA VIVAMENTE E SI RISERVA LA FACOLTA' DI DENUNCIA**



FEDER.S.P.E V.  
**FEDERAZIONE NAZIONALE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE**  
**Il Presidente Nazionale**

00192 Roma – Via Ezio 24 – Tel.: 063221087 – fax: 063224383

Sito Internet: [www.federspev.it](http://www.federspev.it) – e mail: [federspev@tiscali.it](mailto:federspev@tiscali.it)

Prot. 12948  
dicembre 2020

Roma 17

Al Presidente INPS  
Dr. Pasquale Tridico  
Al Presidente Consiglio dei Ministri  
On. le Giuseppe Conte  
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
On.le Nunzia Catalfo  
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
On.le Roberto Gualtieri  
e p.c.  
Al Presidente Agenzia delle entrate  
Ernesto Maria Ruffini

**Oggetto:** invio rettifica CU 2020

Sta arrivando in questi giorni a molti pensionati una lettera Inps contenente una nuova certificazione unica, precisando che annulla e sostituisce quella precedente perché le somme certificate non corrispondono a quelle effettivamente erogate o trattenute nel 2019 e invita il cittadino a controllare le eventuali discordanze rispetto alla CU data a marzo colla quale è stata fatta la denuncia dei redditi e, in caso di discordanze, ripresentare la dichiarazione dei redditi per evitare accertamenti e più pesanti sanzioni. Anche coloro che si sono avvalsi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate dovranno procedere alla rettifica in caso di discordanze.

Poiché i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono scaduti (il 10 dicembre ultimo giorno) dovranno avvalersi del ravvedimento col pagamento di sanzioni oltre alle eventuali differenze per debito di imposta e alle parcelle del commercialista o del Caf.

Si rileva inoltre che la suddetta certificazione unica riporta la non veritiera data del 31 marzo 2020 e non quella attuale, in altre parole un falso.

Tanto premesso si chiede che le rettifiche avvengano d'ufficio con comunicazione all'intestatario senza applicazioni di penalità per evitare aggravii di spese al contribuente per errori o omissioni commessi dai Vs. uffici.

In assenza di quanto richiesto saremo costretti a procedimenti legali e spiacevoli denunce.

In attesa, distinti saluti

Prof. Michele Poerio



**AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO** da la  
Posta di Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

Posso richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge n. 137/2020 (decreto "Ristori") se non ho presentato domanda per avere il precedente contributo previsto dal decreto "Rilancio" (decreto legge n. 34/2020)?

**Risponde Paolo Calderone**

Sì, qualora si possiedano tutti i requisiti previsti per usufruire del contributo a fondo perduto "Ristori". Chi non ha presentato l'istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal decreto "Rilancio" può comunque richiedere il nuovo contributo, presentando un'istanza secondo il modello e le relative istruzioni approvate con il [provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020.

La richiesta deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, a partire dal 20 novembre 2020 e **fino al 15 gennaio 2021**, utilizzando l'apposita procedura *web* messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*" o attraverso l'applicazione "*Desktop telematico*". Si ricorda, infine, che il nuovo contributo non spetta a coloro che alla data di presentazione dell'istanza hanno cessato l'attività.

Per maggiori informazioni sui requisiti e sulle altre disposizioni relative ai contributi a fondo perduto è possibile consultare l'[area tematica](#) presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

**ORDINE GIORNALISTI e VOTO ELETTRONICO** dal sito di Franco Abruzzo

L'Ordine dei giornalisti approva il Regolamento per il voto elettronico. Continuerà a coesistere la votazione in presenza.

**TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27902>

## **L'INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE SPETTA ANCHE DI DOMENICA**

L' Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1116/2020 chiarisce che l'indennità di congedo parentale spetta per ogni giornata di lavoro, anche la domenica, se lavorata (nella fattispecie lavoratori turnisti).

Infatti ai sensi dell'art. 32 del TU maternità (dlgs n. 151/2001) ciascun genitore indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l'altro genitore e per ogni figlio, ha diritto, nei primi dodici anni di vita del figlio, di astenersi dal lavoro per massimo sei mesi, continuativi o frazionati, fruendo alle condizioni previste dalla legge di un'indennità economica.

**Inps circolare n. 41/2006:** *«per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (...) che il diritto a fruire del beneficio di cui all'art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell'attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (...) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell'attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali».*

**ALLEGATI A PARTE - ISPETT. NAZ. LAVORO Nota n.1116 del 14.12.2020  
(documento 323)**

## **VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIO e GARANTE PRIVACY**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto le Faq e le relative risposte ai dubbi più frequenti sull'installazione di telecamere, dopo le novità introdotte dal Regolamento 2016/679.

**ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Faq Videosorveglianza condominio  
(documento 324)**

